



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it

ORDINANZA N. 22 DEL 05/09/2017

PROT. N. 6906 DEL 05/09/2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DIVIETO DI UTILIZZO DI SACCHETTI NERI

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia Ambientale”, che persegue prioritariamente l’obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti e che, al comma 3 dell’art. 226, recita: “possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall’art. 9 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/12/1994;
- il Decreto legge n° 2 del 25 gennaio 2012 art. 2: “disposizione in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 07 marzo 2008: “Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani – Approvazione piano raccolta differenziata – Direttive in riferimento all’attività di servizio”

Considerato che:

- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo, in generale, di predisporre piani e programmi di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte all’introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energie e risorse;
- che il comune di Massa di Somma fornisce, direttamente alle utenze, sacchetti per la raccolta differenziata di colore diverso in funzione della tipologia di rifiuto;
- i rifiuti conferiti in sacchi neri o non trasparenti non possono essere raccolti, in quanto il predetto utilizzo non consente la corretta verifica del rifiuto conferito ciò comportando gravi anomalie e disfunzioni presso i centri di smaltimento;

Ritenuto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate all’eliminazione dell’utilizzo di sacchi neri per depositare i rifiuti di qualsiasi natura essi siano;

Considerato che è necessario porre in essere tutte le azioni atte a contrastare taluni pericoli;

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto il T.U.EE.LL.;



ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, **il divieto assoluto**, sul territorio comunale, con effetto immediato e salvo ulteriori disposizioni:

a tutti gli esercizi commerciali in genere:



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it

- di commercializzare sacchi neri di qualsiasi misura e dimensione non rispondenti alle normative di riferimento;

a tutte le utenze sia commerciali che domestiche:

- di depositare qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti tali da non consentire la verifica della natura dei rifiuti conferiti;

AVVISA CHE

per gli esercizi commerciali in genere:

Secondo quanto disposto dal D.L. n° 2 del 25 gennaio 2012 art. 2 “disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente” la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 2.500,00 ad € 25.000,00;

per le utenze commerciali e domestiche, singole o condominiali:

l’inosservanza del divieto di conferimento dei rifiuti in sacchi neri è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione a tutti cittadini mediante la divulgazione mediante manifesti;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo e per conoscenza al Prefetto di Napoli e al Settore Ambiente della Regione Campania e per in controllo sul rispetto delle disposizioni al Comando Polizia Municipale di Massa di Somma, al Commissariato di P.S. San Giorgio a Cremano, al Gruppo Guardia di Finanza di Casalnuovo e alla Stazione Carabinieri San Sebastiano al Vesuvio.

 Il Sindaco
Giacchino Madonna